



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2016: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** nella sede delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** ed in **seduta pubblica** di **prima convocazione**, composto da:

1	ASTUTI SAMUELE	Sindaco			
2	BATTAINI ANGELO	Consigliere	10	ALBRIGI PAOLO	Consigliere
3	TORCHIA ENRICO	Consigliere	11	VASTOLA ANNUNZIATA	Consigliere
4	PAGANINI EUGENIO	Consigliere	12	BIANCHI GIORGIO	Consigliere
5	TROVATO ANTONINO	Consigliere	13	CASSINA PAOLA LORENZA	Consigliere
6	CENTANIN DONATELLA	Consigliere	14	FEZZANI HAJER	Consigliere
7	CORTI SARA	Consigliere	15	BELLONI LEO	Consigliere
8	COLOMBO AMBROGIO	Consigliere	16	REGAZZONI GIOSUE' GIUSEPPE	Consigliere
9	BRUSA FABIO	Consigliere	17	MONTALBETTI GIORGIO	Consigliere

Partecipa il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Alla riunione sono risultati assenti:

Colombo Ambrogio, Trovato Antonino, Belloni Leo.

Il Consigliere sig. CENTANIN DONATELLA, assunta la presidenza, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 18 del 31/03/2016

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA

Punto 8) "Imposta Unica Comunale anno 2016: Aliquote tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno 2016".
La parola all'Assessore Croci Gabriella.

ASS. CROCI GABRIELLA

Per effetto delle modificazioni normative la TASI si applica, con l'aliquota dell'1 per mille, unicamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Quindi, per quanto riguarda, invece, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale A1 - A8 e A9, che sarebbero imponibili per l'aliquota dello zero per mille, così come i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Fintanto che questi fabbricati rimangono destinati appunto alla vendita e non siano locati, sempre lo zero per mille. Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che non siano pensionati nei paesi di residenza, sempre lo zero per mille.

Così come gli alloggi assegnanti dall'ALER, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA

Grazie. Ci sono interventi?

Portiamo in votazione il punto 8) "Imposta Unica Comunale anno 2016: Aliquote tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno 2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con proprie deliberazioni esecutive sono stati approvati i regolamenti per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composti dal "Regolamento per l'applicazione IMU" (atto n. 27 del 10.07.2014 e modificato con atto n. 31 del 14.07.2015), dal "Regolamento per l'applicazione TASI" (atto n. 27 del 10.07.2014 e modificato con atto n. 35 del 14.07.2015) e dal "Regolamento per l'applicazione TARI" (atto n. 15 del 09.05.2014), per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 31/03/2016

CONSIDERATO, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata, a seguito di nuovo accatastamento, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della TASI sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini IMU le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (come risultante da contratto registrato) prevede la riduzione del 50% della base imponibile;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016.

VISTO che con il comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato previsto di eliminare dal campo della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 30 del 10/07/2014 e n. 36 del 14/07/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7: aliquota del 2,90 per mille
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 : aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;

RICHIAMATO il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe della TARI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI pari ad € 5.300,00, nonché una entrata derivente da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015 pari ad € 4.700,00;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016i;

RITENUTO infine per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI - per l'anno 2016 confermare aliquote come proposte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29.02.2016 all'allegato C) come di seguito riportato:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
TASI
Aliquote anno 2016
1 per mille:
per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.
0 per mille:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 31/03/2016

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che non risultano pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

Alloggi assegnati dall'ALER;

Aree fabbricabili;

Altri fabbricati.

Per effetto della legge n. 208/2015 per l'anno 2016 sono esclusi dalla TASI:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quando l'utilizzo avviene da parte del proprietario titolare del diritto reale di godimento di possesso, e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili con categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze);

l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili;

le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, possedute e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

In misura ridotta di due terzi le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risultino locati o dati in comodato d'uso.

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 in data 25 marzo 2016 relativo alla regolarità tecnica da parte del Responsabile area programmazione;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n.14

Consiglieri votanti: n.14

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n.1 (Cassina – gruppo Lega Nord)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione della TASI come proposte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29.02.2016 All'allegato C) e come di seguito riportato:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

Aliquote anno 2016

1 per mille:

per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.

0 per mille:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che non risultano pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

Alloggi assegnati dall'ALER;

Aree fabbricabili;

Altri fabbricati.

Per effetto della legge n. 208/2015 per l'anno 2016 sono esclusi dalla TASI :

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quando l'utilizzo avviene da parte del proprietario titolare del diritto reale di godimento di possesso, e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili con categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze);

l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili;

le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, possedute e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal I appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

In misura ridotta di due terzi le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risultino locati o data in comodato d'uso.

- 2) **DI DARE ATTO** che le aliquote approvate decorrono dal 1° gennaio 2016.
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 4) **SI DA ATTO** infine che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 31/03/2016

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale considerata l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n.14

Consiglieri votanti: n.14

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n.1 (Cassina – gruppo Lega Nord)

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lvo n. 267/2000.



COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO: **I.U.C. ANNO 2016: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -**
TASI - PER L'ANNO 2016

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Malnate, li 25/03/2016

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
MATERNINI SUSANNA

Fatto, letto e sottoscritto

f.to **IL PRESIDENTE**
CENTANIN DONATELLA



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
PIETRI ANTONELLA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 12/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12 aprile 2016



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
PIETRI ANTONELLA

Pubblicata all'Albo Pretorio on line il
12/04/2016

Reg. N. 337

f.to **IL MESSO COMUNALE**
Cinzia Agresta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2016

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000);
- per decorrenza termini di cui all'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 127 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Lì, 31 marzo 2016

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
PIETRI ANTONELLA

Delibera del consiglio comunale n. 18 del 31/03/2016

